

*Avv. Stefania SCARAMELLA
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandro DI CECCO
Via F. Confalonieri, 1 - 00195 Roma
Tel. 06-3331263 - Fax 06-33229558*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO per

GRAZIANI Michela nata a Roma il 18 novembre 1992 (c.f. GRZ MHL 92S58 H501S), ivi residente alla via Giacomo Bresadola n. 55, 00171, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli **Avv.ti Stefania SCARAMELLA** (c.f. SCR SFN 53E44 H501U) e **Alessandro DI CECCO** (c.f. DCC LSN 86T04 L049F), presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma alla piazza Martiri di Belfiore n. 4, 00195, giusta procura resa in calce al presente ricorso. Ai fini delle comunicazioni di rito, si indicano i seguenti recapiti:

- **FAX:** 06/45440527 & **PEC:** stefaniascaramella@ordineavvocatiroma.org;
- **FAX:** 06/33229558 & **PEC:** alessandrodicecco@ordineavvocatiroma.org.

- RICORRENTE -

CONTRO

ROMA CAPITALE (c.f. 02438750586), in persona del Sindaco *p.t.*, corrente in Roma alla piazza del Campidoglio n. 1, 00186.

- RESISTENTE -

NEI CONFRONTI DI

MAGLIOCCHETTI Fabiola nata a Roma il 12 dicembre 1979 (c.f. MGL FBL 79T52 H501K), ivi residente alla via Atlante n. 105, interno 5, 00133 (posizione in graduatoria n. 672 con punteggio *ex aequo* di 14,5000).

- CONTRO INTERESSATA -

**PER L'ANNULLAMENTO, LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ O LA
DISAPPLICAZIONE, PREVIA SOSPENSIONE**

- 1) della **Determinazione Dirigenziale n. 2279/2022, repertorio n. 34974/2022, pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ente capitolino in data 2 dicembre 2022,**

concernente la *“Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido di Roma capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. **RETTIFICA della graduatoria di merito di cui alla D.D. n. 570 del 22/03/2022** (doc. n. 1, estratto Albo pretorio; doc. n. 2, D.D. impugnata);*

- 2) Dell'**Allegato A** alla D.D. denominato *“Graduatoria finale”* e dell'**Allegato B** alla D.D. denominato *“Elenco dei candidati idonei ai fini del processo di assunzione con contratto a tempo indeterminato”*, **nella parte in cui la ricorrente era collocata nella posizione 2.122 con punti 11,5000 anziché nella posizione 649 (ex equo) con punti 14,5000.** Specificamente, nella misura in cui l'odierna ricorrente, in violazione dell'articolo 3 del Bando, non si è vista attribuire il punteggio di 3 punti in base ai titoli professionali e di servizio relativo all'*“inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido: 3 punti”* (doc. n. 3, Allegato A; doc. n. 4, Allegato B).
- 3) di tutti gli atti ulteriori presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.

- Antefatto processuale:

Con **Determinazione Dirigenziale n. 1590 del 3 marzo 2018** ROMA CAPITALE, per mezzo del proprio Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, indiceva una *“Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 comma 228 quater della*

legge n. 208 del 28 dicembre 2015” (doc. n. 5).

A tale procedura concorsuale poteva accedersi unicamente mediante compilazione e trasmissione per via telematica della domanda di partecipazione alle prove selettive, recante indicazione dei dati e titoli abilitativi richiesti per la partecipazione, nonché dei titoli di cultura e di servizio.

La ricorrente presentava ritualmente ed entro i termini previsti dal Bando la domanda di partecipazione alla procedura selettiva in oggetto (**doc. n. 6**).

Con **Determinazione Dirigenziale n. 2138 del 30 ottobre 2018** era approvata la **graduatoria provvisoria per titoli di cultura e di servizio**, ove la signora GRAZIANI riceveva il seguente punteggio (**doc. n. 7**):

- **1,50 punti** per il possesso del titolo di studio *“Laurea in Scienze dell’Educazione - L19”*;
- **3,00 punti** per il precedente inserimento *“in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido”*.

Successivamente, la ricorrente sosteneva la prova scritta d’esame, ivi ottenendo il massimo del punteggio attribuibile, **ossia 10 punti su 10** (**doc. n. 8**).

Tale punteggio in quanto superiore a 7, in conformità dell’articolo 5 quarto comma del Bando, determinava l’accesso e quindi l’idoneità della ricorrente ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante stabilizzazione del rapporto di lavoro di cui all’Allegato B, oggi impugnato.

Quindi, con **Determinazione Dirigenziale n. 2247 del 18 dicembre 2020** era approvata la graduatoria concorsuale, ove alla signora GRAZIANI era attribuito il seguente punteggio (**doc. n. 9**):

- **11,5000 punti: (10 punti per la prova scritta + 1,5000 per titoli).**

Prontamente in data 22 dicembre 2020, quindi entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva come previsto dall’articolo 3 ultimo capo-

verso del Bando di concorso, la ricorrente presentava a mezzo PEC **istanza di riesame in autotutela** della domanda e rettifica della graduatoria, **al fine di poter essere correttamente ricollocata in forza dei titoli posseduti**. In particolare, la signora GRAZIANI così deduceva: ***“Mi sono stati sottratti TRE punti che mi spettavano, poiché ero già stata inserita in una graduatoria utilizzata da Roma Capitale, precisamente la graduatoria supplenti 2017 del V Municipio con D.D. di approvazione numero 2355 del 7 dicembre 2017. Si precisa inoltre che tali punti erano già stati riconosciuti nella graduatoria provvisoria”*** (doc. n. 10, prima istanza di riesame).

In altre parole, alla ricorrente NON erano stati riconosciuti, sebbene dovuti e precedentemente già accordati, gli ulteriori punti così individuabili:

- **punti 3:** per omessa valutazione del precedente inserimento in graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido.

Come noto e confermato più volte da ROMA CAPITALE, con ogni effetto di confessione stragiudiziale anche nella D.D. impugnata, **su 4.494 candidati sono pervenute al Dipartimento Risorse Umane circa 1.800 istanze di riesame (~40% !!)**.

Pertanto, l'allora Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale, Dott. Angelo OTTAVIANELLI, con **nota n. 115462 del 28 dicembre 2020** richiedeva *“verifiche a seguito di segnalazioni da parte di candidati che lamentavano incongruenze ed errori in merito alla graduatoria trasmessa da codesta Commissione ed adottata con D.D. n. GB/2247 del 18.12.2020”*.

In particolare, la predetta nota evidenziava come le richieste di riesame dei concorrenti fossero incentrate per la quasi totalità sull'assenza del punteggio relativo ai titoli professionali e di servizio di cui all'articolo 3 del Bando.

Pertanto, a mezzo **Determinazione Dirigenziale n. 17 del 12 gennaio 2021** il Di-

rettore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Dott.ssa Lucia RONCACCIA, sospendeva l'efficacia della graduatoria sino al 30 aprile 2021.

Successivamente, con **Determinazione Dirigenziale n. 656 del 28 aprile 2021** la sospensione della graduatoria suddetta veniva prorogata fino al 30 giugno 2021.

All'esito del riesame da parte della Commissione esaminatrice, con la **Determinazione Dirigenziale n. 1028 del 5 luglio 2021**, veniva approvata la graduatoria finale in uno ai relativi allegati, **ove la ricorrente era posizionata al numero 2.016 con punteggio complessivo di 11,5000 (doc. n. 11)**.

Anche in questo caso, la ricorrente presentava ulteriore istanza di riesame a mezzo PEC, in data **6 luglio 2021**, ivi così deducendo:

“Mi sono stati sottratti TRE punti che mi spettavano, poiché ero già stata inserita in una graduatoria utilizzata da Roma Capitale, precisamente la graduatoria supplenti 2017 del V Municipio con D.D. di approvazione numero 2355 del 7 dicembre 2017. Si precisa inoltre che tali punti erano già stati riconosciuti nella graduatoria provvisoria” (doc. n. 12, seconda istanza riesame).

Quindi, in seguito a numerosi arresti giurisdizionali di codesto TAR, il Dipartimento Risorse Umane di ROMA CAPITALE, a mezzo della D.D. del 22 marzo 2022 impugnata, **rettificava** la citata graduatoria, **ivi riposizionando la odierna ricorrente al numero 2.030 (- 14 posizioni), con punteggio di 11,5000 (doc. n. 13)**.

La GRAZIANI, *inter alia*, impugnava tempestivamente sia la **graduatoria provvisoria del 28 dicembre 2020** che, tramite motivi aggiunti, quella **del luglio 2021**.

Codesto T.A.R., nel caso di specie, dichiarava **inammissibile** il ricorso collettivo ove figurava la istante per conflitto di interesse tra le candidate, a mezzo **sentenza n. 13078/2021 del 16 dicembre 2021 (doc. n. 14)**.

Avverso detto arresto, attualmente, **pende appello dinanzi il Consiglio di Stato** al numero di **RG n. 5734/2022 (doc. n. 15, ordinanza integrazione contraddittorio)**.

In data **28 settembre 2022** la ricorrente, a mezzo della sottoscritta Avv. Stefania

SCARAMELLA presentava rituale atto di significazione e diffida ove intimava, dietro precisa ricostruzione fattuale e ricorrendone appieno i requisiti legali, l'attivazione del soccorso istruttorio in proprio favore (doc. n. 16, terza istanza di riesame).

Anche questa ulteriore istanza, però, rimaneva priva di riscontro alcuno.

Come noto, la graduatoria concorsuale *de qua*, a seguito di ulteriori contenziosi definiti dinanzi codesto T.A.R. che hanno visto soccombere l'Amministrazione capitolina, è stata oggetto di **ULTERIORE RETTIFICA IN AUTOTUTELA in data 2 dicembre 2022** a mezzo della Determina oggi gravata e, all'esito, la ricorrente è stata collocata nella **posizione 2.122 (- 92 POSIZIONI) con punteggio di 11,500.**

Alla luce di quanto sopra esposto, la D.D. impugnata, in uno alle graduatorie in rettifica gravate, si palesano del tutto illegittime e meritano l'annullamento e/o la declaratoria di nullità, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi tutti in

DIRITTO

1) Violazione, falsa e/o erronea applicazione dell'articolo 3 del Bando nella misura in cui non vengono attribuiti alla ricorrente i 3 punti per l'inserimento nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale. Eccesso di potere per difetto dei presupposti - difetto di istruttoria - manifesta irragionevolezza - sviamento di potere - insufficienza della motivazione - violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 97 Costituzione, articoli 3 e 6 della Legge n. 241/1990 - eccesso di potere per difetto di istruttoria - difetto dei presupposti - manifesta irragionevolezza - contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione - travisamento dei fatti.

Come ampiamente avuto modo di dedurre, la ricorrente lamenta la mancata attribuzione di 3,0 punti ulteriori rispetto agli 11,50 già riconosciuti in graduatoria, per un

nuovo e rettificato punteggio complessivo di 14,50.

Ciò considerato, giova considerare come l'**articolo 3 del Bando** così prevedesse:

“(...) TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO (massimo 8 punti)

1) Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido: 3 punti” (ancora, doc. n. 5).

Ebbene la signora GRAZIANI, una volta accortasi che nella - seconda - graduatoria definitiva del 5 luglio 2021, non fossero presenti i 3 punti ulteriori inerenti il mentovato titolo professionale di servizio, **inviava istanza di riesame** (ancora, doc. n. 12).

In particolare, la ricorrente citava espressamente la **Graduatoria n. 2355/2017 afferente il personale supplente da impiegare presso gli Asili Nido municipali, ove il proprio nominativo era utilmente posizionato al numero 79** (doc. n. 17).

L'Ente capitolino NON riscontrava in alcun modo la predetta istanza, confermando il punteggio complessivo già conferito sia nella graduatoria del 5 luglio 2021, in quella rettificata ed impugnata del 22 marzo 2022 e, per quanto qui ci occupa, in quella del 2 dicembre 2022.

Risulterebbe, quindi, *per tabulas* il diritto all'ottenimento del plurimentovato punteggio aggiuntivo e, di conseguenza, alla rettifica della posizione in graduatoria.

A riguardo, si rendono necessarie le seguenti osservazioni.

Per quanto attiene al mancato riconoscimento dei 3 punti aggiuntivi per titoli di servizio (inserimento in precedente graduatoria municipale), onde anticipare le doglianze di controparte, preme citare nuovamente la **nota n. 115462 del 28 dicembre 2020** del Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale, Dott. Angelo OTTAVIANELLI, ove si richiedevano “*verifiche a seguito di segnalazioni da parte di candidati che lamentavano incongruenze ed errori in merito alla graduatoria trasmessa da codesta Commissione (...)*”.

In particolare, la predetta evidenziava come le richieste di riesame dei concorrenti fossero incentrate per la quasi totalità sulla assenza del punteggio relativo ai titoli professionali e di servizio di cui all'articolo 3 del Bando.

Da ultimo, vista la nascente mole di contenzioso ed il possibile danno erariale scaturente, numerosi **Consiglieri dell'Assemblea Capitolina in data 18 marzo 2022 presentavano mozione n. 109/2022 in Aula**, ivi impegnando il Sindaco e la Giunta a: *“valutare la possibilità di promuovere tutte le procedure amministrative volte a riesaminare/verificare (...) il possesso in capo a tutti i candidati dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 1 del Bando, nonché dei titoli (di cultura e professionali) di cui all'articolo 3 del Bando medesimo, **ai fini della corretta formazione e/o rettifica della graduatoria finale**”* (doc. n. 18).

Ancora, in data **30 marzo 2022** (quindi successivamente alla pubblicazione della prima graduatoria rettificata) il Consigliere Capitolino On. Dario NANNI, già tra i firmatari della citata mozione, così si rivolgeva agli Organi di stampa: *“In data 22 marzo - ricorda Nanni - è stata pubblicata sull'Albo Pretorio di Roma Capitale la Determinazione Dirigenziale n. 570/2022 con la quale è stata ‘rettificata’ la graduatoria finale del concorso per le supplenze e le assunzioni delle educatrici. Si tratta - secondo il consigliere NANNI - di una **pseudo-rettifica, nella quale si evidenziano tutti gli errori valutativi e materiali commessi dalla commissione giudicante ed evidenziati in una mozione da noi presentata**”*. L'intenzione dei sottoscrittori della mozione, da sottoporre all'esame dell'Aula Giulio Cesare e i cui primi firmatari sono la Presidente della commissione scuola Carla Fermariello e il consigliere Nanni, è quello di **porre rimedio ad errori che comportano in primo luogo un danno lavorativo per tutte le educatrici per le quali non sono stati riconosciuti i punteggi spettanti per le attività svolte in precedenza nei nidi. Con questa iniziativa d'Aula - conclude NANNI - intendiamo evitare a Ro-**

ma Capitale un danno erariale per probabili ricorsi e richieste risarcitorie nei confronti del Comune. Auspichiamo quindi un RITIRO IMMEDIATO DELLA GRADUATORIA 'RETTIFICATA' PUBBLICATA IN DATA 22 MARZO e la conseguente adozione di una nuova graduatoria che tenga conto delle osservazioni e delle criticità evidenziate nella mozione presentata e già calendarizzata” (doc. n. 19).

In altre parole, è da ritenersi **circostanza notoria ed ormai assodata (anche a livello politico istituzionale e di stampa)**, come la procedura concorsuale in oggetto risulti profondamente viziata da inefficienze ed errori presenti nell'applicativo informatico utilizzato dall'Amministrazione capitolina che, nei fatti, ha portato quasi il 40% dei candidati (1.800 su 4.494) a presentare istanza di riesame in autotutela del punteggio - inferiore a quello spettante - riconosciuto in forza del mancato riconoscimento dei titoli di cui all'articolo 3 della *lex specialis*.

A quanto sopra deve aggiungersi un'altra dirimente circostanza, ovvero che il previo inserimento della ricorrente in ulteriore graduatoria municipale, requisito valido per l'ottenimento di ulteriori tre punti in graduatoria di cui all'articolo 3 del Bando, fosse con ogni evidenza documentale risultante dalla domanda concorsuale.

Ci si riferisce alla presenza, in sede di domanda di partecipazione, di ben 366 giorni di servizio svolti nel periodo 7 settembre 2016 - 27 aprile 2018, presso la struttura denominata “L'albero delle idee”.

Ancora, graficamente subito sopra a quanto appena descritto, era presente e menzionato il previo inserimento in una graduatoria municipale del 2017 (!!).

Come noto, infatti, l'articolo 31 del “Regolamento Asili Nido” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45/1996 prevede come requisito necessario per prestare servizio di Educatrice supplente di Asilo Nido, **PROPRIO QUELLO DI ESSERE GIÀ INSERITI IN UNA GRADUATORIA GENERALE** da cui derivano,

poi, quelle su base municipale (doc. n. 20).

Il necessario e propedeutico inserimento in una graduatoria delle Educatrici supplenti è stato confermato anche dal novellato Regolamento n. 34/2019 approvato dalla Giunta Capitolina da cui si evince, all'articolo 1, che l'inserimento "*nelle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale, così come costituite, in base alla procedura selettiva esperita dal Dipartimento Risorse Umane... offriranno all'Amministrazione Capitolina l'opportunità di stipulare contratti secondo necessità, nel rispetto dell'ordine di classificazione anche ai fini di eventuali futuri percorsi di stabilizzazione*" (doc. n. 21).

In altre parole, il servizio di supplenza documentalmente svolto dalla ricorrente negli anni 2016 e 2018 presso gli Asili Nido presupponeva *ex lege* il suo precedente inserimento in graduatorie municipali (*sic !*).

In questo esatto senso, invero, doveva interpretarsi l'avvenuto riconoscimento, in sede di graduatoria provvisoria del 30 ottobre 2018, dei 3 punti documentalmente spettanti alla ricorrente per essere stata in precedenza inserita in una Graduatoria municipale (ancora, doc. n. 7).

Nonostante ciò e senza alcuna valida motivazione, nelle successive graduatorie definitive, i suddetti 3 punti le sono stati sempre *inspiegabilmente* negati.

Quanto sopra, tanto più che la stessa aveva presentato tre istanze di riesame, ove aveva citato la relativa graduatoria municipale cui era stata inserita.

Tanto premesso e per mero tuziorismo difensivo, si producono in questa sede i contratti a termine stipulati dalla GRAZIANI con l'Amministrazione resistente, **dai quali risulta *per tabulas* il servizio prestato in favore di Roma Capitale, nonché il previo inserimento nella graduatoria "V Municipio 2017" (doc. n. 22, contratti).**

Nonostante ciò ed in chiaro spregio alle norme relative al procedimento amministrativo ed, in particolare, **all'articolo 6 della Legge n. 241/1990 sul c.d. soccorso**

istruttorio, ROMA CAPITALE non ha rettificato il punteggio spettantele.

A ciò si aggiunga che l'Amministrazione resistente in fase di controllo dei titoli, **come dichiarati e certificati dalla ricorrente in sede di domanda di partecipazione e di istanza di riesame**, tra cui quello dell'inserimento in una graduatoria già utilizzata da ROMA CAPITALE, abbia violato altresì l'**articolo 71 commi secondo e terzo del D.P.R. n. 445/2000** nella misura in cui, rispettivamente:

- **in spregio al secondo comma**, l'Amministrazione non risulta aver consultato, in difetto di istruttoria, *“direttamente gli archivi dell'Amministrazione certificante”* ovvero non abbia richiesto *“alla medesima”* (candidata N.d.R.) *“anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”*;
- **in violazione del terzo comma ROMA CAPITALE**, in difetto di istruttoria, non avrebbe dato notizia alla ricorrente di tale irregolarità non permettendole di regolarizzare o completare la medesima e, quindi, di sanarla.

A tale preciso riguardo, appare dirimente quanto statuito da **codesto medesimo T.A.R. in data 19 aprile 2022 in materia di identica procedura concorsuale per l'assunzione di supplenti Asili Nido**, ovvero che: *“A seguito dell'esecuzione dell'incombente istruttorio disposto dalla Sezione è risultata pacifica la fondatezza delle censure sollevate da parte ricorrente poiché la stessa godeva, al momento della domanda di partecipazione al concorso, del titolo professionale idoneo per l'attribuzione del punteggio illegittimamente omesso”* (ovvero il precedente e documentale inserimento in una Graduatoria municipale, N.d.R.) ***“La candidata aveva, tuttavia, formulato la domanda (di partecipazione) in modo irregolare sotto il profilo formale, ma stanzialmente completo, per quello che più conta, sotto il profilo sostanziale, e ciò poteva***

*essere facilmente verificato mediante soccorso istruttorio procedimentale ai sensi dell'articolo 6 primo comma, lett. b), Legge n. 241/1990" (inserimento in domanda di un numero di protocollo della Graduatoria municipale errato, N.d.R.) "La candidata, quindi, non doveva essere pregiudicata nel riconoscimento del punteggio previsto per il titolo professionale goduto come sostenuto nel gravame" (T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Seconda, sentenza n. 4649/2022 del 19 aprile 2022). Ed ancora, in data 28 ottobre 2022: "(...) si richiamano le argomentazioni esposte da questa Sezione in analogo precedente (rif. Sentenza n. 4664/2022), **con particolare riguardo alla circostanza dirimente per cui l'aver prestato servizio presso i nidi di Roma Capitale NECESSARIAMENTE presupponeva l'essere stato previamente inserito in una graduatoria utilizzata da Roma Capitale, talché il presupposto per l'attribuzione del previsto punteggio (...) doveva ritenersi aliunde dichiarato nella domanda stessa, fatta salva la possibilità, per l'Amministrazione, in caso di dubbio, di attivare il meccanismo del soccorso istruttorio nei confronti dell'interessata o consultare gli archivi a disposizione. Contrariamente a quanto opinato da Roma Capitale, pertanto, non si sarebbe trattato di attribuire rilevanza ad un titolo non dichiarato, bensì di valorizzare, a tutto tondo e in modo non pregiudiziale, quanto indefettibilmente già emergeva dalle dichiarazioni rese dalla candidata nella domanda di partecipazione, sia pure in un campo diverso da quello appositamente predisposto. **Infatti, l'aver prestato servizio quale educatrice supplente nei nidi di Roma Capitale inevitabilmente presupponeva il previo inserimento dell'interessata in "una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido", come previsto dall'articolo 3, n. 1 del bando*****

di concorso. Tale circostanza era, d'altro canto, agevolmente verificabile da parte dell'Amministrazione senza richiedere indagini esterne di particolare complessità. In ragione di quanto precede, pertanto, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati che rivestono carattere provvedimentale e lesivo, limitatamente alla parte in cui essi non attribuiscono all'odierna ricorrente i 3 punti aggiuntivi previsti per il titolo professionale di servizio dell' "Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido" (T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Seconda, sentenza n. 14021/2022 del 28 ottobre 2022, tra le molte).

- Sulla istanza cautelare sospensiva

Il *fumus boni iuris* risulta, invero, palese e sussistente.

Infatti, l'inserimento della ricorrente nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, a cui consegue l'attribuzione dei 3 punti aggiuntivi, illegittimamente non considerato nella graduatoria rettificata, risultava agilmente reperibile *aliunde* dal precedente servizio di supplenza svolto negli anni 2016 e 2018 presso Asili Nidi municipali, (indicato in sede di domanda di partecipazione, in uno alla graduatoria).

In aggiunta a ciò, il possesso del prefato titolo di servizio era stato certificato e dichiarato dalla ricorrente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella istanza di riesame presentata.

Non può che ritenersi, allora, fondato il diritto della ricorrente al riconoscimento del maggiore punteggio spettante e, conseguentemente, a vedersi rettificata la posizione in graduatoria dalla attuale 2.122 alla 649 (+ 1.473 !!).

Quanto al requisito del *periculum in mora*, si rappresenta come l'odierna ricorrente, nelle more del presente giudizio ed in forza della graduatoria non corrispon-

dente al reale punteggio spettante, **si è già trovata pretermessa** dalla possibilità di costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la convenuta Amministrazione, con la conseguente incidenza negativa sulla posizione professionale, sull'anzianità di servizio e sulla conseguente ed illegittima perdita di tutte le retribuzioni maturande (oltre al chiaro danno morale e non patrimoniale subendo).

Si evidenzia, infatti, come la procedura *de qua* sia finalizzata alla formazione di una graduatoria per la stipula dei contratti a tempo determinato per le supplenze presso gli Asili Nido capitolini e, **soprattutto, alle assunzioni a tempo indeterminato presso i relativi organici.**

La ricorrente, infatti, ai sensi dell'**articolo 5 comma quarto del Bando**, avendo conseguito nella prova scritta di esame un punteggio pari a 10, quindi superiore a 7, è risultata idonea all'inserimento nella graduatoria di cui all'Allegato B, ai fini della assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale processo di assunzione a tempo indeterminato avverrà, come precisato dall'articolo 5 quarto comma del bando, in base alla graduatoria di cui all'Allegato A.

Risulta, allora evidente il *periculum in mora* poiché la ricorrente, oltre a non poter scegliere in via prioritaria rispetto alle altre candidate quale contratto a termine stipulare, vedrebbe sfumare la possibilità di una pronta stabilizzazione lavorativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, **anziché, "risalire" fin da subito grazie al rimedio cautelare nella posizione 649 *ex aequo*, di ben 1.473 posizioni.**

Quanto sopra, con notevole probabilità di essere stabilizzata in tempi stretti anziché attendere, purtroppo, detto evento *sine die*.

ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Posto che il presente ricorso, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, viene notificato ad un numero di contro interessate pari ad uno, occorrendo, si chiede disporre

l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria nelle posizioni 694 a 649 (punteggio 14,5000 *ex aequo*) a salire.

A tal fine si chiede sin da ora, considerato il numero dei concorrenti, di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati, sul sito istituzionale di Roma Capitale secondo le modalità che codesto T.A.R. vorrà prescrivere ai sensi dell'articolo 41 comma 4 c.p.a.

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono **GRAZIANI Michela**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

l'accoglimento delle seguenti conclusioni tutte:

“Piaccia al Tribunale Amministrativo per il Lazio adito, ogni contraria istanza disattesa ed in accoglimento della domanda attorea:

- **in via cautelare**, attesa la ricorrenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la mancata e/o ritardata assunzione a tempo indeterminato, voglia disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della Determinazione Dirigenziale n. 2279/2022, rep. n. 34974/2022, pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ente capitolino in data 2 dicembre 2022 quale graduatoria rettificata, come meglio indicata in epigrafe, degli allegati A e B annessi alla suddetta D.D., meglio in indicati epigrafe e di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali a quelli di cui innanzi; nella parte in cui la ricorrente viene collocata nella posizione 2.122 con punti 11,50 anziché, come dovuto, almeno nella posizione 649 con punti 14,50. Il tutto con conseguente ordine di rettifica a carico della Amministrazione del punteggio e della posizione della ricorrente e con ogni statuizione anche ai fini della successiva assunzione;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso, dichiarando la nullità, annullando e/o disapplicando gli atti impugnati meglio enumerati in epigrafe per i motivi tutti di cui al ricorso, nella parte in cui la ricorrente viene collocata nella posizione 2.122 con punti 11,50 anziché, come dovuto, almeno nella posizione 649 con punti 14,50;
- **di conseguenza**, ordinare all'Amministrazione capitolina di ricollocare in rettifica la ricorrente nella riformata graduatoria definitiva con il corretto punteggio comprensivo di quello relativo ai titoli non valutati ex articolo 3 del Bando (3 punti per inserimento in precedente graduatoria), posizionando GRAZIANI Michela - almeno - nella posizione 649 con punti 14,50;
- **in ogni caso**, con vittoria di spese, diritti e onorari oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.

Ai fini istruttori e con riserva di integrazione, si producono i seguenti documenti:

1. Estratto Albo pretorio Roma Capitale del 2 dicembre 2022;
2. Determinazione Dirigenziale n. 2279-2022, rep. n. 34974-2022;
3. Allegato A alla D.D. impugnata;
4. Allegato B alla D.D. impugnata;
5. Bando di concorso del 3 marzo 2018;
6. Domanda di partecipazione concorsuale;
7. Graduatoria provvisoria per titoli di cultura e di servizio;
8. Graduatoria esiti prova scritta;
9. Graduatoria concorsuale del 18 dicembre 2020;
10. Prima istanza di riesame in autotutela;
11. Graduatoria concorsuale del 5 luglio 2021;
12. Seconda istanza di riesame in autotutela;
13. Determinazione Dirigenziale n. 570-2022, prot. n. 23094-2022;
14. Sentenza T.A.R. Lazio n. 13078-2021;

15. Ordinanza C.d.S. n. 5734/2022;
16. Terza istanza di riesame in autotutela, Avv. SCARAMELLA;
17. Graduatoria Asili Nido;
18. Mozione Assemblea Capitolina del 18 marzo 2022;
19. Articolo stampa del 30 marzo 2022;
20. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo 1996;
21. Regolamento Giunta Capitolina n. 34-2019;
22. Contratti di lavoro a termine con Roma Capitale.

Ai sensi della normativa sulle spese di Giustizia, si dichiara che la presente impugnativa in materia di pubblico impiego ha valore indeterminabile e che la stessa soggiace al versamento del contributo unificato in maniera fissa e predeterminata.

Roma, 19 gennaio 2023

Avv. Stefania SCARAMELLA

Avv. Alessandro DI CECCO

(fto digitalmente)